

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2113/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 2114/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 2115/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 5
- Regolamento (CEE) n. 2116/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 7
- Regolamento (CEE) n. 2117/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del riso 9
- Regolamento (CEE) n. 2118/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 11
- * Regolamento (CEE) n. 2119/89 della Commissione, del 13 luglio 1989, che revoca il regolamento (CEE) n. 1196/89 relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro 16**
- * Regolamento (CEE) n. 2120/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi d'entrata nel settore del riso 17**
- * Regolamento (CEE) n. 2121/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, che stabilisce gli Stati membri nei quali sono organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva nel corso della campagna 1988/1989 19**
- * Regolamento (CEE) n. 2122/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3440/84, relativo all'attacco di dispositivi alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe 21**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (CEE) n. 2123/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità	23
Regolamento (CEE) n. 2124/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, che abroga, per quanto riguarda il Regno Unito, il regolamento (CEE) n. 1154/89 relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di taluni importi compensativi monetari	25
Regolamento (CEE) n. 2125/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per l'isola della Riunione ...	26
Regolamento (CEE) n. 2126/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1876/79 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione	27
★ Regolamento (CEE) n. 2127/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, concernente le cauzioni relative ai titoli d'importazione di carni bovine pregiate rilasciati per il secondo trimestre 1989 e recante deroga al regolamento (CEE) n. 2377/80 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine	29
Regolamento (CEE) n. 2128/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina	31
Regolamento (CEE) n. 2129/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	33
Regolamento (CEE) n. 2130/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	35
Regolamento (CEE) n. 2131/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	37
Regolamento (CEE) n. 2132/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci	39
Regolamento (CEE) n. 2133/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	46
Regolamento (CEE) n. 2134/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	48

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

89/429/CEE :

★ Direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani	50
--	----

Commissione

89/430/CEE, Euratom, CECA :

★ Decisione della Commissione, del 30 giugno 1989, che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° giugno 1989 e rettifica la decisione della Commissione che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° maggio 1989 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo	55
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2113/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1989

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 luglio 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	34,31	136,66
0712 90 19	34,31	136,66
1001 10 10	13,87	151,09 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	13,87	151,09 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	13,66	107,59
1001 90 99	13,66	107,59
1002 00 00	41,42	116,53 ⁽³⁾
1003 00 10	32,09	105,14
1003 00 90	32,09	105,14
1004 00 10	23,49	83,60
1004 00 90	23,49	83,60
1005 10 90	34,31	136,66 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	34,31	136,66 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	52,35	141,72 ⁽⁴⁾
1008 10 00	32,09	2,07
1008 20 00	32,09	21,04 ⁽⁵⁾
1008 30 00	32,09	0,00 ⁽⁶⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	32,09	0,00
1101 00 00	32,13	164,48
1102 10 00	70,99	176,14
1103 11 10	35,82	248,51
1103 11 90	34,71	177,64

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2114/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1989

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 luglio 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	7	8	9	10
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	1,13
1001 10 90	0	0	0	1,13
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	1,65	1,65	1,65
1004 00 90	0	1,65	1,65	1,65
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	7	8	9	10	11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2115/89 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 1989****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1219/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1546/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 2699/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2028/89⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2699/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 27.⁽⁶⁾ GU n. L 193 dell'8. 7. 1989, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Portogallo	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86	ACP o PTOM (1) (2) (3)	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) (3)
1006 10 21	—	—	150,22	307,65
1006 10 23	—	194,99	126,39	259,99
1006 10 25	—	194,99	126,39	259,99
1006 10 27	—	194,99	126,39	259,99
1006 10 92	—	—	150,22	307,65
1006 10 94	—	194,99	126,39	259,99
1006 10 96	—	194,99	126,39	259,99
1006 10 98	—	194,99	126,39	259,99
1006 20 11	—	—	188,68	384,56
1006 20 13	—	243,74	158,89	324,99
1006 20 15	—	243,74	158,89	324,99
1006 20 17	—	243,74	158,89	324,99
1006 20 92	—	—	188,68	384,56
1006 20 94	—	243,74	158,89	324,99
1006 20 96	—	243,74	158,89	324,99
1006 20 98	—	243,74	158,89	324,99
1006 30 21	13,05	—	243,54	510,93
1006 30 23	12,97	386,60	245,84	515,46
1006 30 25	12,97	386,60	245,84	515,46
1006 30 27	12,97	386,60	245,84	515,46
1006 30 42	13,05	—	243,54	510,93
1006 30 44	12,97	386,60	245,84	515,46
1006 30 46	12,97	386,60	245,84	515,46
1006 30 48	12,97	386,60	245,84	515,46
1006 30 61	13,90	—	259,72	544,14
1006 30 63	13,90	414,44	263,94	552,58
1006 30 65	13,90	414,44	263,94	552,58
1006 30 67	13,90	414,44	263,94	552,58
1006 30 92	13,90	—	259,72	544,14
1006 30 94	13,90	414,44	263,94	552,58
1006 30 96	13,90	414,44	263,94	552,58
1006 30 98	13,90	414,44	263,94	552,58
1006 40 00	0	—	35,76	77,53

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e del regolamento (CEE) n. 551/85.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

NB: I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione (GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2116/89 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 1989****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1219/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2700/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2029/89 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 30.⁽⁴⁾ GU n. L 193 dell'8. 7. 1989, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	7	8	9	10
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2117/89 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 1989****che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1919/89 ⁽⁶⁾, ha istituito, nel settore del riso, tassi di conversione agricoli specifici; che tali tassi di conversione devono essere modificati in virtù delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88 ⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti, constatati in conformità del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 5 all'11 luglio 1989 per la peseta spagnola danno luogo, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85, ad una modifica dei tassi di conversione agricoli specifici applicabili per la Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3294/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25.⁽⁶⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.⁽⁸⁾ GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.

*ALLEGATO***Tasso di conversione agricolo specifico per il riso**

[regolamento (CEE) n. 3294/86]

1 ECU =	48,2869	FB
=	2,34113	DM
=	8,93007	Dkr
=	199,394	Dra
=	146,194	Pta
=	7,85183	FF
=	0,873900	£Irl
=	1 693,30	Lit
=	2,63785	Fl
=	0,757430	£UK

REGOLAMENTO (CEE) N. 2118/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1989

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1167/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/89⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1167/89 ai prezzi di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.
2. Non è fissato alcun prelievo per le importazioni, in provenienza dal Portogallo, comprese le Azzorre e Madera, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 121 del 29. 4. 1989, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0401 10 10		12,98
0401 10 90		11,77
0401 20 11		18,37
0401 20 19		17,16
0401 20 91		23,61
0401 20 99		22,40
0401 30 11		61,85
0401 30 19		60,64
0401 30 31		120,48
0401 30 39		119,27
0401 30 91		203,92
0401 30 99		202,71
0402 10 11		80,37
0402 10 19		73,12
0402 10 91	(¹)	0,7312/kg + 24,69
0402 10 99	(¹)	0,7312/kg + 17,44
0402 21 11		146,76
0402 21 17		139,51
0402 21 19		139,51
0402 21 91		190,59
0402 21 99		183,34
0402 29 11	(¹) (³)	1,3951/kg + 24,69
0402 29 15	(¹)	1,3951/kg + 24,69
0402 29 19	(¹)	1,3951/kg + 17,44
0402 29 91	(¹)	1,8334/kg + 24,69
0402 29 99	(¹)	1,8334/kg + 17,44
0402 91 11		31,00
0402 91 19		31,00
0402 91 31		38,75
0402 91 39		38,75
0402 91 51		120,48
0402 91 59		119,27
0402 91 91		203,92
0402 91 99		202,71
0402 99 11		52,87
0402 99 19		52,87
0402 99 31	(¹)	1,1685/kg + 21,07
0402 99 39	(¹)	1,1685/kg + 19,86
0402 99 91	(¹)	2,0029/kg + 21,07
0402 99 99	(¹)	2,0029/kg + 19,86

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0403 10 11		20,78
0403 10 13		26,02
0403 10 19		64,26
0403 10 31	(¹)	0,1474/kg + 23,48
0403 10 33	(¹)	0,1998/kg + 23,48
0403 10 39	(¹)	0,5822/kg + 23,48
0403 90 11		80,37
0403 90 13		146,76
0403 90 19		190,59
0403 90 31	(¹)	0,7312/kg + 24,69
0403 90 33	(¹)	1,3951/kg + 24,69
0403 90 39	(¹)	1,8334/kg + 24,69
0403 90 51		20,78
0403 90 53		26,02
0403 90 59		64,26
0403 90 61	(¹)	0,1474/kg + 23,48
0403 90 63	(¹)	0,1998/kg + 23,48
0403 90 69	(¹)	0,5822/kg + 23,48
0404 10 11		20,19
0404 10 19	(¹)	0,2019/kg + 17,44
0404 10 91	(²)	0,2019/kg
0404 10 99	(²)	0,2019/kg + 17,44
0404 90 11		80,37
0404 90 13		146,76
0404 90 19		190,59
0404 90 31		80,37
0404 90 33		146,76
0404 90 39		190,59
0404 90 51	(¹)	0,7312/kg + 24,69
0404 90 53	(¹)	1,3951/kg + 24,69
0404 90 59	(¹)	1,8334/kg + 24,69
0404 90 91	(¹)	0,7312/kg + 24,69
0404 90 93	(¹)	1,3951/kg + 24,69
0404 90 99	(¹)	1,8334/kg + 24,69
0405 00 10		209,64
0405 00 90		255,76
0406 10 10		239,37
0406 10 90		298,35
0406 20 10	(³)	375,28
0406 20 90		375,28
0406 30 10	(³)	183,38
0406 30 31	(³)	183,88
0406 30 39	(³)	183,38
0406 30 90	(³)	280,10
0406 40 00	(³)	158,11
0406 90 11	(³)	240,10

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0406 90 13	(³)	243,86
0406 90 15	(³)	243,86
0406 90 17	(³)	243,86
0406 90 19	(³)	375,28
0406 90 21	(³)	240,10
0406 90 23	(³)	201,63
0406 90 25	(³)	201,63
0406 90 27	(³)	201,63
0406 90 29	(³)	201,63
0406 90 31	(³)	201,63
0406 90 33		201,63
0406 90 35	(³)	201,63
0406 90 37	(³)	201,63
0406 90 39	(³)	201,63
0406 90 50	(³)	201,63
0406 90 61		375,28
0406 90 63		375,28
0406 90 69		375,28
0406 90 71		239,37
0406 90 73		201,63
0406 90 75		201,63
0406 90 77		201,63
0406 90 79		201,63
0406 90 81		201,63
0406 90 83		201,63
0406 90 85		201,63
0406 90 89	(³)	201,63
0406 90 91		239,37
0406 90 93		239,37
0406 90 97		298,35
0406 90 99		298,35
1702 10 10		35,49
1702 10 90		35,49
2106 90 51		35,49
2309 10 15		57,26
2309 10 19		74,08
2309 10 39		70,22
2309 10 59		59,82
2309 10 70		74,08
2309 90 35		57,26
2309 90 39		74,08
2309 90 49		70,22
2309 90 59		59,82
2309 90 70		74,08

-
- (1) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce corrisponde alla somma :
- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto e
 - b) dell'altro importo indicato.
- (2) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce corrisponde alla somma :
- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
 - b) dell'altro importo indicato.
- (3) I prodotti di questa sottovoce importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso dalla Comunità con tale paese e per i quali è presentato un certificato IMA1, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 1767/82, sono soggetti ai prelievi figuranti nell'allegato I del citato regolamento.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2119/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1989

che revoca il regolamento (CEE) n. 1196/89 relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 1196/89 della Commissione⁽³⁾ ha proibito la pesca del sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, d, e, da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo;

considerando che la Spagna ha trasferito, il 28 giugno 1989, al Portogallo 1 000 t di sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, d, e;

considerando che la Spagna ha trasferito, il 28 giugno 1989, alla Francia 3 000 t di sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, d, e; che la pesca del sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, d, e effettuata da navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia dovrebbe quindi essere permessa; che occorre quindi sostituire il regolamento (CEE) n. 1196/89 con il presente regolamento;

considerando che la pesca del contingente eseguita da parte delle navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita a partire dalla data di entrata in

vigore del regolamento (CEE) n. 1196/89 alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le catture di sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, d, e eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo e Francia, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo e Francia, hanno esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri, esclusi Spagna, Portogallo e Francia, per il 1989.

La pesca del sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, d, e eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo e Francia, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo e Francia nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi sono proibite dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1196/89 viene revocato dal presente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1989.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2120/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi d'entrata nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo d'entrata del riso semigreggio calcolato per Rotterdam deve essere fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita del riso semigreggio importato si collochi a livello del prezzo indicativo; che tale scopo è raggiunto quando vengano dedotti dal prezzo indicativo gli elementi di cui al paragrafo 2, secondo comma di detto articolo;

considerando che, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76, i prezzi d'entrata del riso lavorato sono calcolati adattando il prezzo d'entrata del riso semigreggio, tenuto conto delle maggiorazioni mensili di cui forma oggetto, in funzione dei tassi di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando gli importi così ottenuti di un importo di protezione dell'industria;

considerando che l'importo di protezione dell'industria è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1263/78 del Consi-

glio⁽³⁾; che gli elementi che servono agli adeguamenti del prezzo d'entrata del riso lavorato sono fissati dal regolamento n. 467/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88⁽⁵⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo d'entrata delle rotture di riso deve essere fissato ad un importo compreso tra il 130 % ed il 140 % del prezzo d'entrata del granturco in vigore il primo mese della campagna; che, affinché le importazioni delle rotture di riso non costituiscano un freno al normale smaltimento della produzione comunitaria sull'insieme del mercato della Comunità, è opportuno fissare il prezzo d'entrata delle rotture di riso al 140 % del prezzo d'entrata del granturco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato a grani tondi e del riso lavorato a grani lunghi sono fissati, in ecu per tonnellata, a:

Mese	Prezzo d'entrata		
	Riso semigreggio	Riso lavorato a grani tondi	Riso lavorato a grani lunghi
Settembre 1989	541,24	720,18	791,25
Ottobre 1989	543,82	723,51	794,99
Novembre 1989	546,40	726,84	798,73
Dicembre 1989	548,98	730,17	802,47
Gennaio 1990	551,56	733,50	806,21
Febbraio 1990	554,14	736,83	809,95
Marzo 1990	556,72	740,16	813,69
Aprile 1990	559,30	743,49	817,43
Maggio 1990	561,88	746,82	821,17
Giugno 1990	564,46	750,15	824,91
Luglio 1990	567,04	753,48	828,65
Agosto 1990	567,04	753,48	828,65

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 41.

Articolo 2

Il prezzo d'entrata delle rotture di riso è fissato a 301,17 ECU per tonnellata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2121/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1989

che stabilisce gli Stati membri nei quali sono organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva nel corso della campagna 1988/1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 5 e l'articolo 81,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2099/89⁽⁶⁾,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3461/85 della Commissione, del 9 dicembre 1985, relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2106/89⁽⁸⁾, occorre stabilire per ogni campagna gli Stati membri nei quali saranno organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva nonché l'importo globale destinato al finanziamento di dette campagne in ciascuno degli Stati membri interessati;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2641/88 della Commissione⁽⁹⁾, che fissa, per la campagna 1988/1989, le modalità di applicazione di uve e mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione dei succhi d'uva, nonché l'importo dell'aiuto, la quota dell'aiuto destinata al finanziamento della campagna promozionale è fissata al 35 %;

considerando che l'importo disponibile per tale finanziamento dipende dai quantitativi dei prodotti che beneficiano dell'aiuto; che gli importi previsti nel bilancio per il finanziamento delle campagne promozionali 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988 si sono rivelati inferiori al fabbisogno effettivo di circa 700 000 ECU; che l'importo

disponibile per il finanziamento della misura per la campagna 1988/1989 è stimato a 4 300 000 ECU; che, tenuto conto di questi fattori, il bilancio di previsione complessivo disponibile per la campagna 1988/1989 ammonta a 5 000 000 ECU;

considerando che l'importo previsto non permette di avviare azioni efficaci in tutta la Comunità; che è pertanto opportuno proseguire le azioni promozionali negli Stati membri in cui esse sono state avviate nel corso delle campagne precedenti; che inoltre, per permettere la realizzazione di un'azione di questo tipo in Belgio e nei Paesi Bassi, Stati che hanno presentato domanda in tal senso, al fine di incrementare il consumo di succo d'uva sul loro territorio, è opportuno assegnare a questi due Stati membri un importo che consenta loro di avviare la campagna promozionale; che è inoltre necessario limitare le azioni finanziate nel quadro del bilancio previsto per la Spagna, visto che tale Stato membro non ha molte possibilità di smercio del prodotto in oggetto su mercati diversi dal suo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1988/1989 le campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3461/85 saranno organizzate nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia, in Spagna, in Belgio e nei Paesi Bassi.

L'importo globale destinato al finanziamento di tale campagna è pari a:

- 1 564 000 ECU nella Repubblica federale di Germania,
- 1 360 000 ECU in Francia,
- 790 000 ECU in Italia,
- 1 050 000 ECU in Spagna,
- 118 000 ECU in Belgio,
- 118 000 ECU nei Paesi Bassi.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono convertiti in moneta nazionale in base ai tassi rappresentativi in vigore nel settore vinicolo alla data del 1° settembre 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 14. 7. 1989, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22.

⁽⁸⁾ GU n. L 201 del 14. 7. 1989, pag. 20.

⁽⁹⁾ GU n. L 236 del 26. 8. 1988, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2122/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3440/84, relativo all'attacco di dispositivi alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4193/88⁽³⁾, in particolare l'articolo 15;considerando che hanno avuto luogo consultazioni con la Norvegia e la Svezia concernenti la pesca nello Skagerrak e nel Kattegat a Bruxelles, nel mese di maggio 1982, e a Stoccolma, nel mese di novembre 1988; che, tenuto conto dei risultati di tali consultazioni, è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 955/87⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le risorse della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3440/84 è modificato come segue:

1) All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

« 6. In deroga al paragrafo 1, l'impiego della fodera superiore di tipo A è vietato nello Skagerrak e nel Kattegat.

7. Nello Skagerrak e nel Kattegat è vietato attaccare una fodera superiore a reti da traino aventi maglie di dimensioni superiori a 70 mm. »

2) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 6***Fodera di rinforzo**

1. La fodera di rinforzo è una pezza di rete di forma cilindrica che avvolge completamente il sacco delle reti da traino e può essere attaccata ad esso di tratto in tratto. La fodera di rinforzo deve avere dimensioni

(lunghezza e larghezza) almeno pari a quelle della parte del sacco a cui è attaccata.

2. Il disposto dei paragrafi 3 e 4 non si applica nello Skagerrak e nel Kattegat.

3. È vietato usare più di una fodera di rinforzo, tranne in caso di attacco a reti da traino aventi maglie di dimensioni uguali o inferiori a 60 mm, per le quali sono ammesse due fodere di rinforzo.

4. La dimensione delle maglie della fodera di rinforzo deve essere almeno doppia di quella delle maglie del sacco della rete. Qualora venga utilizzata una seconda fodera di rinforzo, la dimensione minima delle sue maglie deve essere di 120 mm.

5. Il disposto dei paragrafi 6, 7, 8 e 9 si applica unicamente nello Skagerrak e nel Kattegat.

6. È vietato attaccare una fodera di rinforzo a reti da traino aventi maglie di dimensioni superiori a 70 mm.

7. È vietato attaccare alla rete contemporaneamente una fodera di rinforzo e una fodera superiore.

8. È vietato utilizzare una fodera di rinforzo avente maglie di dimensioni inferiori a 80 mm.

9. È vietato utilizzare più di una fodera di rinforzo, salvo in caso di attacco a reti da traino aventi maglie di dimensioni inferiori a 16 mm, per le quali sono ammesse due fodere di rinforzo. In deroga al paragrafo 8, la dimensione delle maglie di una di tali fodere di rinforzo può essere inferiore a 80 mm, ma non inferiore a 35 mm.

10. È vietato utilizzare fodere di rinforzo che oltrepassino la parte anteriore del sacco della rete.

11. Se una fodera di rinforzo è composta da sezioni di rete di forma cilindrica, nei punti di attacco le sezioni non possono sovrapporsi su più di 4 maglie.

12. Le fodere di rinforzo attaccate alle reti da traino aventi maglie di dimensioni superiori a 60 mm non devono prolungarsi in avanti di più di due metri dallo strozzatoio posteriore.

13. In deroga al paragrafo 1, le fodere di rinforzo aventi dimensioni inferiori a quelle del sacco della rete possono essere attaccate a reti aventi maglie di dimensioni uguali o inferiori a 60 mm. »

3) All'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 4. Nello Skagerrak e nel Kattegat, l'enca non deve prolungarsi all'interno del sacco per una lunghezza superiore a quella di 20 maglie ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 369 del 31. 12. 1988, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 318 del 7. 12. 1984, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 29.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2123/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1989

che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando che, secondo l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati viene stabilito in base ai prezzi rilevati sui mercati rappresentativi;

considerando che per l'applicazione di questa disposizione è necessario stabilire l'elenco dei mercati rappresentativi; che, per la fissazione dei prezzi dei suini macellati, è d'uopo prendere in considerazione tanto le quotazioni determinate direttamente sui mercati o nei macelli quanto le quotazioni determinate nei centri di quotazione, il cui insieme costituisce per ciascun Stato membro un mercato rappresentativo;

considerando che in Germania, in Danimarca, in Francia, in Grecia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito i prezzi pagati dai macelli pubblici e privati sono rilevati da uno o più centri di quotazione per le varie regioni; che in Italia, nel Lussemburgo ed in Irlanda i prezzi vengono direttamente rilevati sui luoghi di vendita di maggiore importanza, mentre in Belgio e in Spagna le quotazioni sono determinate in base ad una media tra le quotazioni rile-

vate sui mercati e nei macelli da una parte, e nei centri di quotazione dall'altra;

considerando che l'elenco stabilito dal presente regolamento è destinato a sostituire quello stabilito dal regolamento (CEE) n. 43/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3553/88⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I mercati rappresentativi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono costituiti dai mercati indicati nell'allegato.

Articolo 2

I richiami al regolamento (CEE) n. 43/81 si intendono riferiti al presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 3 dell'1. 1. 1981, pag. 15.
⁽⁴⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2124/89 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 1989****che abroga, per quanto riguarda il Regno Unito, il regolamento (CEE) n. 1154/89
relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di taluni importi
compensativi monetari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽²⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 1154/89 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato il periodo e il settore ai quali si applicano misure transitorie nel Regno Unito onde evitare movimenti speculativi di merci in seguito allo smantellamento degli importi compensativi monetari del 1° maggio 1989; che l'andamento della lira sterlina ha comportato l'applicazione di importi compensativi monetari più elevati di quelli applicabili anteriormente al 1° maggio 1989; che per evitare i rischi derivanti dalla mutata situazione è opportuno abrogare le misure transitorie di cui sopra relativamente al Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1154/89 sono abrogate limitatamente al Regno Unito.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 119 del 29. 4. 1989, pag. 87.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2125/89 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 1989****che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per l'isola della Riunione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1806/89 ha modificato, a partire dal 1° agosto 1989, il regime di importazione di riso lavorato nell'isola della Riunione; che questa modifica crea un forte rischio di speculazioni che potrebbero insorgere nell'ambito del regime di fissazione anticipata del prelievo;

considerando che, stante questa situazione e tenendo conto del fatto che i titoli sono rilasciati senza alcuna indicazione del luogo di utilizzazione, occorre adottare una misura il cui risultato sia quello di sospendere la fissazione anticipata del prelievo di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti del codice NC 1006 30 i titoli accompagnati da una fissazione anticipata del prelievo presentati nell'isola della Riunione, comportano l'applicazione del prelievo in vigore il giorno della dichiarazione di importazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai titoli rilasciati a partire da tale data fino al 31 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2126/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1989

che rettifica il regolamento (CEE) n. 1876/79 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1876/89 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2010/89⁽⁴⁾, secondo le modalità precisate nel regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88⁽⁶⁾;considerando che da una verifica è emerso un errore nella parte 1^a dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1876/89 relativamente ai prodotti il cui importo compensativo monetario tiene conto del livello della restituzione alla produzione; che è necessario rettificare il regolamento suddetto per il periodo considerato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1876/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento limitatamente alla parte relativa ai prodotti corrispondenti ai codici NC ivi indicati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1989.

A richiesta dell'interessato, esso si applica a partire dal 1° luglio 1989 e fino al:

- 16 luglio 1989 per quanto riguarda la Spagna,
- 16 luglio 1989 per quanto riguarda il Regno Unito,
- 9 luglio 1989 per quanto riguarda la Grecia.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 188 dell'1. 7. 1989, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 194 del 10. 7. 1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

PARTE 1

SETTORE CEREALI

Importi compensativi monetari

Codice NC	Tabella	Codice addizionale	Note	Positivi			Negativi								
				R. f. di Germania	Paesi Bassi	Spagna	Regno Unito	Belgio/ Lussem- burgo	Danimarca	Italia	Francia	Grecia ()	Irlanda	Portogallo	
				DM	Fl	Pta	£	FB/Flux	Dkr	Lit	FF	Dra	£ Irl	Esc	
				— 1 000 kg —											
1108 11 00	11-5	7294		—	—	1 091,02	13,741	—	—	—	—	—	—	1 611,1	—
	11-5	7295	(¹)	—	—	1 091,02	13,741	—	—	—	—	—	—	1 611,1	—
1108 12 00	11-5	7294		—	—	974,82	12,278	—	—	—	—	—	—	1 439,5	—
	11-5	7295	(¹)	—	—	974,82	12,278	—	—	—	—	—	—	1 439,5	—
1108 13 00	11-6	7296		—	—	974,82	12,278	—	—	—	—	—	—	1 439,5	—
	11-6	7297	(¹)	—	—	974,82	12,278	—	—	—	—	—	—	1 439,5	—
1108 14 00	11-5	7294		—	—	974,82	12,278	—	—	—	—	—	—	1 439,5	—
	11-5	7295	(¹)	—	—	974,82	12,278	—	—	—	—	—	—	1 439,5	—
1108 19 90	11-5	7294		—	—	974,82	12,278	—	—	—	—	—	—	1 439,5	—
	11-5	7295	(¹)	—	—	974,82	12,278	—	—	—	—	—	—	1 439,5	—
1109 00 00				—	—	1 484,82	18,701	—	—	—	—	—	—	2 192,7	—
1702 30 91	17-9	7318		—	—	1 271,78	16,018	—	—	—	—	—	—	1 878,1	—
1702 30 99	17-9	7318		—	—	974,82	12,278	—	—	—	—	—	—	1 439,5	—
1702 40 90				—	—	974,82	12,278	—	—	—	—	—	—	1 439,5	—
1702 90 50				—	—	974,82	12,278	—	—	—	—	—	—	1 439,5	—
1702 90 75				—	—	1 329,89	16,750	—	—	—	—	—	—	1 963,9	—
1702 90 79				—	—	929,63	11,709	—	—	—	—	—	—	1 372,8	—
2106 90 55				—	—	974,82	12,278	—	—	—	—	—	—	1 439,5	—
2303 10 11				—	—	1 291,15	16,262	—	—	—	—	—	—	1 906,7	—

(¹) Non applicabile a partire dal 10 luglio 1989.

(²) All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare nella dichiarazione all'uopo prevista il tenore in peso di amido (ivi compreso, eventualmente, di fecola) in forma di sostanza secca relativamente a 1 000 kg di prodotto, oppure il tenore in peso di fecola (ivi compreso, eventualmente, di amido) in forma di sostanza secca relativamente a 1 000 kg di prodotto.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2127/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1989

concernente le cauzioni relative ai titoli d'importazione di carni bovine pregiate rilasciati per il secondo trimestre 1989 e recante deroga al regolamento (CEE) n. 2377/80 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 4075/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4148/88 della Commissione⁽⁴⁾ ha stabilito le modalità di applicazione dei regimi di importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 4075/88 e (CEE) n. 4077/88 del Consiglio⁽⁵⁾ nel settore delle carni bovine;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1030/89 della Commissione, del 20 aprile 1989, relativo al rilascio di titoli d'importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate⁽⁶⁾ ha stabilito la percentuale dei quantitativi richiesti per il secondo trimestre 1989 di cui è ammessa l'importazione;

considerando che la decisione 89/15/CEE della Commissione⁽⁷⁾, modificata dalla decisione 89/18/CEE⁽⁸⁾ ha inizialmente sospeso, a decorrere dal 1° gennaio 1989, le importazioni di animali della specie bovina e di carni provenienti dagli Stati Uniti d'America e dal Canada e destinate al consumo umano;

considerando che i contatti avviati con tali paesi ai fini di una soluzione atta a rimuovere la sospensione di cui trattasi avevano portato al rilascio di titoli in forza del regolamento (CEE) n. 1030/89; che il mancato raggiungimento di una siffatta soluzione ha reso impossibile l'utilizzo di tali titoli; che pertanto, analogamente a quanto previsto per il primo trimestre dal regolamento (CEE) n. 1485/89 della Commissione⁽⁹⁾, è opportuno prevedere lo svincolo della cauzione costituita per ottenere i titoli stessi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3182/88⁽¹¹⁾, ha stabilito le modalità pratiche di gestione del regime speciale; che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2377/80, il quantitativo residuo del trimestre precedente entra a far parte del quantitativo disponibile dal trimestre successivo; che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera d) dello stesso regolamento, il quantitativo residuo viene fissato dalla Commissione in base alla differenza tra il quantitativo disponibile e il quantitativo oggetto di domande di titoli, ma senza tener conto dei quantitativi per i quali i titoli rilasciati non sono stati utilizzati;

considerando che nel corso del primo e del secondo trimestre del 1989 le domande sono state superiori alle disponibilità previste per lo stesso periodo; che la Commissione ha pertanto fissato una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti; che tuttavia, a seguito della decisione 89/15/CEE, i titoli rilasciati per il primo e il secondo trimestre 1989 non hanno potuto essere interamente utilizzati;

considerando che con decisione 89/353/CEE della Commissione⁽¹²⁾, che modifica la decisione 89/15/CEE, il provvedimento sospensivo delle importazioni è stato rimosso; che le importazioni di tali prodotti in provenienza dagli Stati Uniti possono pertanto riprendere; che appare opportuno, ai fini dell'esaurimento del contingente previsto per il 1989 dal regolamento (CEE) n. 4148/88, permettere il trasferimento dei quantitativi non utilizzati nei primi due trimestri del 1989 al quarto trimestre; che è pertanto necessario prevedere una deroga alle succitate disposizioni del regolamento (CEE) n. 2377/80;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le cauzioni relative ai titoli d'importazione rilasciati in forza del regolamento (CEE) n. 1030/89 sono svincolate, su richiesta degli interessati ed entro il termine di un

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 110 del 21. 4. 1989, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 11.

⁽⁸⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 17.

⁽⁹⁾ GU n. L 147 del 31. 5. 1989, pag. 21.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽¹¹⁾ GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 13.

⁽¹²⁾ GU n. L 146 del 30. 5. 1989, pag. 39.

mese a decorrere dalla richiesta stessa, se non è stato possibile effettuare l'importazione a causa della decisione 89/15/CEE.

La domanda debitamente giustificata deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro di cui trattasi entro il 15 agosto 1989.

Articolo 2

Gli Stati membri informano la Commissione entro il 15 settembre 1989 sui quantitativi ai quali sono state applicate le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1485/89 e dall'articolo 1 del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Articolo 3

In deroga al disposto dell'articolo 12, paragrafo 3 e dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2377/80, la Commissione determina i quantitativi di carni che hanno beneficiato delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1485/89 nonché dell'articolo 1 del presente regolamento e che vanno ad aggiungersi ai quantitativi disponibili del quarto trimestre 1989.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2128/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1989

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, qualora i prezzi d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantengano per un periodo compreso tra 5 e 7 giorni di mercato consecutivi, alternativamente superiori o inferiori al prezzo di riferimento, viene istituita, salvo caso eccezionale, una tassa di compensazione per la provenienza di cui trattasi; che tale tassa viene istituita se tre prezzi d'entrata sono risultati inferiori al prezzo di riferimento e a condizione che uno di essi sia inferiore di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento; che la tassa deve essere uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento e l'ultimo prezzo d'entrata noto inferiore di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1373/89 della Commissione, del 19 maggio 1989, che fissa, per la campagna 1989/1990, i prezzi di riferimento dei limoni freschi⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 60,82 ECU per 100 kg netti per i mesi di luglio e agosto 1989;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30% almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾,

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che, per i limoni freschi originari dell'Argentina i prezzi d'entrata così calcolati si sono mantenuti per cinque giorni di mercato consecutivi alternativamente superiori ed inferiori al prezzo di riferimento; che tre di tali prezzi d'entrata risultano inferiori di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento; che deve pertanto essere istituita una tassa di compensazione per detti limoni;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di limoni freschi (codice NC ex 0805 30 10), originari dell'Argentina una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 1,34 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1989.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, il presente regolamento è applicabile fino al 23 luglio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 137 del 20. 5. 1989, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2129/89 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 1989****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1997/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2093/89⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1997/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1997/89 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 191 del 6. 7. 1989, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 199 del 13. 7. 1989, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1989, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	19,88 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	22,44 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	19,88 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	22,44 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,2161
1701 99 10 100	21,61	
1701 99 10 910	24,40	
1701 99 10 950	22,90	
1701 99 90 100		0,2161

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2130/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1989

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1921/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2091/89⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1921/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1921/89 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 199 del 13. 7. 1989, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1989, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,2759	—
1702 20 90	0,2759	—
1702 30 10	—	36,39
1702 40 10	—	36,39
1702 60 10	—	36,39
1702 60 90	0,2759	—
1702 90 30	—	36,39
1702 90 60	0,2759	—
1702 90 71	0,2759	—
1702 90 90	0,2759	—
2106 90 30	—	36,39
2106 90 59	0,2759	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 2131/89 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1989
che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2092/89 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 199 del 13. 7. 1989, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	27,93 ⁽¹⁾
1701 11 90	27,93 ⁽¹⁾
1701 12 10	27,93 ⁽¹⁾
1701 12 90	27,93 ⁽¹⁾
1701 91 00	27,59
1701 99 10	27,59
1701 99 90	27,59 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2132/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1989

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3870/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1935/89⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, dal regolamento (CEE) n. 1246/89 del Consiglio⁽⁷⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1247/89 del Consiglio⁽⁸⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia, dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale; che questo prezzo è adeguato alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82 per tener conto dei corsi dei prodotti concorrenti nel caso delle fave e favette destinate all'alimentazione animale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87⁽¹⁰⁾, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i pannelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio⁽¹¹⁾, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽¹³⁾;

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 307, paragrafo 2, dell'atto di adesione è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 345 del 14. 12. 1988, pag. 21.⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 58.⁽⁷⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 9.⁽⁹⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.⁽¹⁰⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.⁽¹¹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.⁽¹²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽¹³⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

all'importazione dei panelli di soia in provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per i lupini dolci raccolti in Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere diminuito dell'incidenza della differenza tra il prezzo limite per l'aiuto applicato in Spagna e il prezzo comune;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1938/89 della Commissione⁽¹⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializza-

zione 1989/1990 non è ancora stato fissato; che l'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è stato provvisoriamente calcolato in base alla riduzione valida per la campagna 1988/1989;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo degli aiuti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato in allegato.
2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione per la campagna di commercializzazione 1989/1990 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci sarà confermato o sostituito con effetto al 16 luglio 1989 per tener conto delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Vedi pagina 68 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

Importi dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 7 (1)	1° term. 8 (1)	2° term. 9 (1)	3° term. 10 (1)	4° term. 11 (1)	5° term. 12 (1)	6° term. 1 (1)
Piselli utilizzati :							
— in Spagna	5,503	5,503	5,661	5,819	5,977	6,135	6,293
— in Portogallo	5,545	5,545	5,703	5,861	6,019	6,177	6,335
— in un altro Stato membro	5,860	5,860	6,018	6,176	6,334	6,492	6,650
Fave e favette utilizzate :							
— in Spagna	5,860	5,860	6,018	6,176	6,334	6,492	6,650
— in Portogallo	5,545	5,545	5,703	5,861	6,019	6,177	6,335
— in un altro Stato membro	5,860	5,860	6,018	6,176	6,334	6,492	6,650

(1) Fatte salve le conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1989/1990, in caso di fissazione nel corso di detta campagna.

Prodotti destinati all'alimentazione animale :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 7 (1)	1° term. 8 (1)	2° term. 9 (1)	3° term. 10 (1)	4° term. 11 (1)	5° term. 12 (1)	6° term. 1 (1)
A. Piselli utilizzati :							
— in Spagna	8,553	8,553	8,969	9,126	9,414	9,571	9,729
— in Portogallo	8,261	8,261	8,685	8,843	9,134	9,292	9,449
— in un altro Stato membro	8,654	8,654	9,067	9,225	9,510	9,668	9,825
B. Fave, favette utilizzate :							
— in Spagna	8,553	8,553	8,969	9,126	9,414	9,571	9,729
— in Portogallo	8,261	8,261	8,685	8,843	9,134	9,292	9,449
— in un altro Stato membro	8,654	8,654	9,067	9,225	9,510	9,668	9,825
C. Lupini dolci raccolti in Spagna e utilizzati :							
— in Spagna	11,094	11,094	11,439	11,439	11,612	11,612	11,612
— in Portogallo	10,705	10,705	11,061	11,061	11,240	11,240	11,240
— in un altro Stato membro	11,229	11,229	11,570	11,570	11,741	11,741	11,741
D. Lupini dolci raccolti in un altro Stato membro e utilizzati :							
— in Spagna	10,984	10,984	11,329	11,329	11,502	11,502	11,502
— in Portogallo	10,595	10,595	10,951	10,951	11,130	11,130	11,130
— in un altro Stato membro	11,119	11,119	11,460	11,460	11,631	11,631	11,631

(1) Fatte salve le conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1989/1990, in caso di fissazione nel corso di detta campagna.

ALLEGATO II

Importo finale dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata:

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 7 (°)	1° term. 8 (°)	2° term. 9 (°)	3° term. 10 (°)	4° term. 11 (°)	5° term. 12 (°)	6° term. 1 (°)
Prodotti raccolti in:							
— UEBL (FB/Flux)	282,96	282,96	290,59	298,22	305,85	313,48	321,11
— Danimarca (Dkr)	52,33	52,33	53,74	55,15	56,56	57,97	59,38
— R.f. di Germania (DM)	13,84	13,84	14,21	14,58	14,96	15,33	15,70
— Grecia (Dra)	812,62	812,62	841,08	869,54	898,00	926,46	954,92
— Spagna (Pta)	911,10	911,10	935,46	959,82	984,19	1 008,55	1 032,91
— Francia (FF)	45,11	45,11	46,33	47,54	48,76	49,97	51,19
— Irlanda (£ Irl)	5,021	5,021	5,156	5,291	5,427	5,562	5,697
— Italia (Lit)	9 857	9 857	10 122	10 388	10 654	10 920	11 185
— Paesi Bassi (Fl)	15,46	15,46	15,87	16,29	16,71	17,12	17,54
— Portogallo (Esc)	1 125,13	1 125,13	1 155,47	1 185,80	1 216,14	1 246,48	1 276,81
— Regno-Unito (£)	3,613	3,613	3,724	3,836	3,947	4,058	4,169

(°) Fatte salve le conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1989/1990, in caso di fissazione nel corso di detta campagna.

Importi da dedurre in caso di:

- piselli utilizzati in Spagna (Pta): 55,05,
- piselli fave e favette utilizzati in Portogallo (Esc): 60,48.

ALLEGATO III

Importo parziale dell'aiuto

Piselli destinati all'alimentazione animale:

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 7 (°)	1° term. 8 (°)	2° term. 9 (°)	3° term. 10 (°)	4° term. 11 (°)	5° term. 12 (°)	6° term. 1 (°)
Prodotti raccolti in:							
— UEBL (FB/Flux)	417,87	417,87	437,82	445,45	459,21	466,84	474,42
— Danimarca (Dkr)	77,28	77,28	80,97	82,38	84,92	86,34	87,74
— R.f. di Germania (DM)	20,43	20,43	21,41	21,78	22,45	22,83	23,20
— Grecia (Dra)	1 348,21	1 348,21	1 425,55	1 454,01	1 506,82	1 535,28	1 563,55
— Spagna (Pta)	1 340,90	1 340,90	1 404,49	1 428,85	1 472,75	1 497,11	1 521,32
— Francia (FF)	66,62	66,62	69,80	71,01	73,21	74,42	75,63
— Irlanda (£ Irl)	7,414	7,414	7,768	7,904	8,148	8,283	8,418
— Italia (Lit)	14 556	14 556	15 251	15 516	15 996	16 262	16 526
— Paesi Bassi (Fl)	22,83	22,83	23,92	24,33	25,09	25,50	25,92
— Portogallo (Esc)	1 661,59	1 661,59	1 740,88	1 771,22	1 825,94	1 856,28	1 886,42
— Regno Unito (£)	5,645	5,645	5,941	6,052	6,256	6,367	6,477
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in:							
— Spagna (Pta)	15,58	15,58	15,11	15,27	14,80	14,96	14,80
— Portogallo (Esc)	75,46	75,46	73,34	73,34	72,19	72,19	72,19

(°) Fatte salve le conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1989/1990, in caso di fissazione nel corso di detta campagna.

ALLEGATO IV

Correzione da apportare agli importi dell'allegato III

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti:	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in:											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	28,19	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	5,21	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	1,38	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	111,92	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	89,81	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	4,49	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	0,500	0,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,275
— Italia (Lit)	0	0	0	982	38	0	0	0	0	0	539
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	1,54	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	112,10	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,424	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,233

ALLEGATO V

Importo parziale dell'aiuto

Fave e favette destinate all'alimentazione animale:

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 7 (1)	1° term. 8 (1)	2° term. 9 (1)	3° term. 10 (1)	4° term. 11 (1)	5° term. 12 (1)	6° term. 1 (1)
Prodotti raccolti in:							
— UEBL (FB/Flux)	417,87	417,87	437,82	445,45	459,21	466,84	474,42
— Danimarca (Dkr)	77,28	77,28	80,97	82,38	84,92	86,34	87,74
— R.f. di Germania (DM)	20,43	20,43	21,41	21,78	22,45	22,83	23,20
— Grecia (Dra)	1 348,21	1 348,21	1 425,55	1 454,01	1 506,82	1 535,28	1 563,55
— Spagna (Pta)	1 340,90	1 340,90	1 404,49	1 428,85	1 472,75	1 497,11	1 521,32
— Francia (FF)	66,62	66,62	69,80	71,01	73,21	74,42	75,63
— Irlanda (£ Irl)	7,414	7,414	7,768	7,904	8,148	8,283	8,418
— Italia (Lit)	14 556	14 556	15 251	15 516	15 996	16 262	16 526
— Paesi Bassi (Fl)	22,83	22,83	23,92	24,33	25,09	25,50	25,92
— Portogallo (Esc)	1 661,59	1 661,59	1 740,88	1 771,22	1 825,94	1 856,28	1 886,42
— Regno Unito (£)	5,645	5,645	5,941	6,052	6,256	6,367	6,477
Importi da dedurre in caso utilizzazione in:							
— Spagna (Pta)	15,58	15,58	15,11	15,27	14,80	14,96	14,80
— Portogallo (Esc)	75,46	75,46	73,34	73,34	72,19	72,19	72,19

(1) Fatte salve le conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1989/1990, in caso di fissazione corso di detta campagna.

ALLEGATO VI

Correzione da apportare agli importi dell'allegato V

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti:	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in:											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	28,19	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	5,21	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	1,38	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	111,92	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	89,81	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	4,49	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	0,500	0,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,275
— Italia (Lit)	0	0	0	982	38	0	0	0	0	0	539
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	1,54	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	112,10	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,424	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,233

ALLEGATO VII

Importo parziale dell'aiuto

Lupini dolci destinati all'alimentazione animale:

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 7 (')	1° term. 8 (')	2° term. 9 (')	3° term. 10 (')	4° term. 11 (')	5° term. 12 (')	6° term. 1 (')
Prodotti raccolti in:							
— UEBL (FB/Flux)	536,90	536,90	553,37	553,37	561,62	561,62	561,62
— Danimarca (Dkr)	99,29	99,29	102,34	102,34	103,87	103,87	103,87
— R.f. di Germania (DM)	26,25	26,25	27,06	27,06	27,46	27,46	27,46
— Grecia (Dra)	1 787,77	1 787,77	1 853,13	1 853,13	1 885,91	1 885,91	1 885,91
— Spagna (Pta)	1 721,12	1 721,12	1 773,58	1 773,58	1 799,88	1 799,88	1 799,88
— Francia (FF)	85,59	85,59	88,22	88,22	89,53	89,53	89,53
— Irlanda (£ Irl)	9,526	9,526	9,819	9,819	9,965	9,965	9,965
— Italia (Lit)	18 702	18 702	19 276	19 276	19 563	19 563	19 563
— Paesi Bassi (Fl)	29,33	29,33	30,23	30,23	30,68	30,68	30,68
— Portogallo (Esc)	2 134,87	2 134,87	2 200,34	2 200,34	2 233,18	2 233,18	2 233,18
— Regno Unito (£)	7,368	7,368	7,616	7,616	7,740	7,740	7,740
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in:							
— Spagna (Pta)	20,82	20,82	20,20	20,20	19,89	19,89	19,89
— Portogallo (Esc)	100,61	100,61	97,73	97,73	96,19	96,19	96,19

(¹) Fatte salve le conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1989/1990, in caso di fissazione nel corso di detta campagna.

ALLEGATO VIII

Correzione da apportare agli importi dell'allegato VII

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBl (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	20,50	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	3,79	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	1,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	81,39	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	65,32	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	3,27	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	0,364	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200
— Italia (Lit)	0	0	0	714	28	0	0	0	0	0	392
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	1,12	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	81,53	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,309	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,169

ALLEGATO IX

Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1-ECU =	42,4582	7,85212	2,05853	176,440	128,482	6,90403	0,768411	1 476,06	2,31943	170,569	0,670080

REGOLAMENTO (CEE) N. 2133/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1989

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1882/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1219/89⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1882/89 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2111/89⁽⁸⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 luglio 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹²⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1882/89 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 182 del 29. 6. 1989, pag. 10.⁽⁸⁾ GU n. L 201 del 14. 7. 1989, pag. 47.⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹²⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1989, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
1103 19 10	78,15	213,38	207,34
1103 29 10	78,15	213,38	207,34
1104 19 30	78,15	213,38	207,34
1104 29 10*20 (*)	56,30	156,22	153,20
1104 29 30*20 (*)	67,12	187,32	184,30
1104 29 95	43,88	120,51	117,49

(*) Codice Taric : segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2134/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1989

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1882/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1219/89 ⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1882/89 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2133/89 ⁽⁸⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio ⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 luglio 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 ⁽¹²⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1882/89 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 182 del 29. 6. 1989, pag. 10.⁽⁸⁾ Vedi pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹²⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1989, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
1102 30 00	3,02	85,78	82,76
1103 14 00	3,02	85,78	82,76
1103 29 50	3,02	85,78	82,76
1104 19 91	6,04	146,58	140,54
1108 19 10	30,83	149,51	118,68

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1989

concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani

(89/429/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 ⁽⁴⁾, del 1977 ⁽⁵⁾, del 1983 ⁽⁶⁾ e del 1987 ⁽⁷⁾ sottolineano l'importanza della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento atmosferico;

considerando che nella risoluzione del Consiglio del 19 ottobre 1987 concernente il programma d'azione in materia ambientale per il periodo 1987-1992 ⁽⁸⁾ si dichiara che è importante concentrare l'azione comunitaria fra l'altro sull'attuazione di norme adeguate atte a garantire un'efficace protezione della salute pubblica e dell'ambiente;

considerando che la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽⁹⁾, prevede che i rifiuti vengano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente; che a tal fine detta direttiva dispone che gli stabilimenti o le imprese che provvedono al trattamento dei rifiuti debbano ottenere dall'autorità competente un'autorizzazione che indichi fra l'altro le precauzioni da prendere;

considerando che la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali ⁽¹⁰⁾, prevede che gli Stati membri applichino politiche e strategie, comprendenti le misure appropriate, per adeguare progressivamente gli impianti esistenti alla migliore tecnologia disponibile che non comporti costi eccessivi; che queste disposizioni si applicano in particolare per quanto riguarda gli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani;

considerando che la direttiva 84/360/CEE prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, fissi, se necessario, dei valori limite di emissione, fondati sulla migliore tecnologia disponibile, non comportante costi eccessivi, e stabilisca le tecniche e i metodi di misura appropriati;

considerando che l'incenerimento dei rifiuti urbani dà origine all'emissione di sostanze che possono produrre inquinamento atmosferico e quindi recare pregiudizio alla salute dell'uomo e all'ambiente; che in alcuni casi questo inquinamento può avere carattere transfrontaliero;

considerando che le tecniche per la riduzione di determinate emissioni inquinanti originate dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani sono ben consolidate; che esse possono essere applicate negli impianti esistenti di incenerimento in modo graduale tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti e dell'opportunità di non causare costi eccessivi; che esse consentono di raggiungere concentrazioni di inquinanti nei gas di combustione che non superano determinati valori limite;

⁽¹⁾ GU n. C 75 del 23. 3. 1988, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 69 del 20. 3. 1989, pag. 223.

⁽³⁾ GU n. C 318 del 12. 12. 1988, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47.

⁽⁹⁾ GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 20.

considerando che in tutti gli Stati membri esistono disposizioni legislative regolamentari e amministrative concernenti la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti fissi e che in diversi Stati membri esistono disposizioni specifiche che si applicano agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;

considerando che, fissando dei valori limite e altre norme per la prevenzione dell'inquinamento, la Comunità contribuisce ad accrescere l'efficacia della lotta condotta dagli Stati membri contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;

considerando che per assicurare rapidamente una protezione efficace dell'ambiente è opportuno fissare appropriati termini per l'adeguamento degli impianti esistenti di incenerimento alla migliore tecnologia disponibile che non comporti costi eccessivi; che conviene che, a termine, tutti gli impianti esistenti di incenerimento di rifiuti urbani rispettino le stesse condizioni applicabili, nella rispettiva categoria, agli impianti nuovi;

considerando che le condizioni da imporre agli impianti esistenti devono comprendere l'obbligo di rispettare valori limite di emissione degli inquinanti più importanti ed appropriate condizioni di combustione; che nel fissare queste condizioni di combustione occorre tener conto di eventuali notevoli difficoltà tecniche; che occorre prevedere misure e controlli adeguati presso gli impianti di incenerimento e che il pubblico deve essere informato delle condizioni imposte e dei risultati ottenuti;

considerando che conviene tener conto del problema delle emissioni di diossine e di furani;

considerando che è importante, oltre a stabilire valori limite di emissione, incoraggiare lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze per l'utilizzazione delle tecnologie pulite come parte degli sforzi preventivi per combattere l'inquinamento ambientale nella Comunità, specialmente per quanto riguarda l'eliminazione dei rifiuti;

considerando che, conformemente all'articolo 130 T del trattato, l'adozione di siffatte disposizioni comunitarie non impedisce ai singoli Stati membri di mantenere o di prendere provvedimenti più severi per la protezione dell'ambiente, compatibili con il trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Agli effetti della presente direttiva si intende per:

1) « inquinamento atmosferico »: l'immissione diretta o indiretta nell'atmosfera, ad opera dell'uomo, di sostanze o di energia aventi un'azione nociva tale da mettere in pericolo la salute umana, danneggiare le risorse biologiche e gli ecosistemi, deteriorare i beni

materiali e compromettere o pregiudicare le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente;

- 2) « valore limite d'emissione »: la concentrazione e/o la massa di sostanze inquinanti nelle emissioni degli impianti che non devono essere superate in un dato intervallo di tempo;
- 3) « rifiuti urbani »: i rifiuti domestici e i rifiuti commerciali o delle imprese o altri rifiuti per la loro natura o composizione assimilabili ai rifiuti domestici;
- 4) « impianti di incenerimento dei rifiuti urbani »: qualunque impianto tecnico destinato al trattamento dei rifiuti urbani mediante incenerimento, con o senza recupero del calore di combustione prodotto, esclusi gli impianti specialmente destinati, a terra e in mare, all'incenerimento dei fanghi residuati dai processi di depurazione, dei rifiuti chimici, tossici e pericolosi, dei rifiuti provenienti dalle attività mediche degli ospedali o di altri rifiuti speciali, anche nel caso in cui detti impianti possano incenerire anche rifiuti urbani.

La presente definizione copre il sito e l'insieme dell'impianto costituito dall'inceneritore e dai suoi sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, nonché le apparecchiature e i dispositivi per il controllo delle operazioni di incenerimento, la registrazione ed il controllo in continuo delle condizioni di incenerimento;

- 5) « impianto esistente »: un impianto di incenerimento dei rifiuti urbani la cui prima autorizzazione di esercizio è rilasciata prima del 1° dicembre 1990;
- 6) « capacità nominale dell'impianto di incenerimento »: la somma delle capacità di incenerimento dei forni che compongono l'impianto, quali previste dal costruttore e confermate dall'operatore, tenendo conto, in particolare, del potere calorifico dei rifiuti, espresso in quantità di rifiuti che può essere incenerita in un'ora.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 13 della direttiva 84/360/CEE, gli Stati membri prendono le misure appropriate affinché l'esercizio degli impianti esistenti sia subordinato:

- a) nel caso di impianti di capacità nominale superiore o pari a 6 t/h di rifiuti: entro il 1° dicembre 1996, alle stesse condizioni che quelle fissate per gli impianti nuovi di uguale capacità dalla direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato da nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani⁽¹⁾, eccettuate le disposizioni dell'articolo 4, che sono sostituite da quelle dell'articolo 4 della presente direttiva;

⁽¹⁾ GU n. L 163 del 14. 6. 1989, pag. 32.

b) nel caso degli altri impianti:

- i) entro il 1° dicembre 1995, alle condizioni stabilite dagli articoli da 3 a 7 della presente direttiva;
- ii) entro il 1° dicembre 2000, alle stesse condizioni che quelle fissate per gli impianti nuovi di uguale capacità dalla direttiva 89/369/CEE, eccettuate le disposizioni dell'articolo 4, che sono sostituite da quelle dell'articolo 4 della presente direttiva.

Le autorità competenti vigilano a che l'eventuale adeguamento degli impianti esistenti, deciso tenendo conto della loro residua durata di vita e dei termini e delle condizioni fissati dalla presente direttiva, sia effettuato al più presto possibile.

Articolo 3

1. Al più tardi al 1° dicembre 1995 i valori limite d'emissione indicati qui di seguito, riferiti alle seguenti condizioni: temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, 11 % d'ossigeno o 9 % di CO₂, gas secco, si applicano agli impianti esistenti:

a) impianti di capacità nominale inferiore a 6 t/h di rifiuti, ma superiore o pari a 1 t/h

— polveri totali: 100 mg/Nm³

b) impianti di capacità nominale inferiore a 1 t/h di rifiuti

— polveri totali: 600 mg/Nm³.

2. In caso di impianti di capacità inferiore a 1 t/h, i valori limite d'emissione possono riferirsi ad un tenore di ossigeno pari al 17 %. In tal caso i valori di concentrazione non possono superare quelli fissati al paragrafo 1, divisi per 2,5.

3. Le autorità competenti, tenendo conto della composizione dei rifiuti da incenerire e delle caratteristiche dell'impianto di incenerimento, fissano, se lo ritengono opportuno, limiti di emissione per gli inquinanti che non sono citati nel paragrafo 1. Per la fissazione di tali valori limite di emissione, le autorità tengono conto dei potenziali effetti nocivi dei suddetti inquinanti sulla salute umana e sull'ambiente nonché della migliore tecnologia disponibile che non comporti costi eccessivi. In particolare, le autorità competenti possono fissare valori limite d'emissione per le diossine e per i furani.

Articolo 4

1. a) Al più tardi al 1° dicembre 1996, gli impianti esistenti di capacità pari o superiore a 6 t/h dovranno rispettare le seguenti condizioni di combustione: i gas provenienti dalla combustione dei rifiuti dovranno essere portati, dopo l'ultima insufflazione di aria di combustione e anche nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di

almeno 850 ° C, in presenza di almeno il 6 % di ossigeno, per almeno due secondi. Tuttavia, in caso di gravi difficoltà tecniche, la disposizione relativa ai due secondi deve essere applicata al più tardi a partire dal momento in cui si procede al rinnovo dei forni.

b) Al più tardi al 1° dicembre 1995, gli altri impianti esistenti dovranno rispettare le seguenti condizioni di combustione: i gas provenienti dalla combustione dei rifiuti dovranno essere portati, dopo l'ultima insufflazione di aria di combustione e anche nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di almeno 850 ° C, in presenza di almeno il 6 % di ossigeno, per un lasso di tempo sufficiente che sarà stabilito dalle autorità competenti.

2. Entro i rispettivi termini fissati al paragrafo 1 per ciascuna categoria di impianti, tutti gli impianti esistenti dovranno rispettare durante il funzionamento, per quanto riguarda la concentrazione di monossido di carbonio (CO) nel gas di combustione, un valore limite di 100 mg/Nm³.

Tale limite è riferito alle seguenti condizioni: temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, 11 % ossigeno o 9 % di CO₂, gas secco.

3. Potranno essere ammesse condizioni diverse da quelle stabilite dal paragrafo 1, se sono impiegate tecniche appropriate nei forni di incenerimento o nelle apparecchiature per il trattamento dei gas di combustione, purché i livelli di emissione di poli-cloro-dibenzo-diossine (PCDD) e di poli-cloro-dibenzo-furani (PCDF) siano equivalenti o inferiori a quelli corrispondenti alle condizioni tecniche indicate nel paragrafo 1.

Le decisioni prese in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo sono comunicate alla Commissione dalle autorità competenti designate a tal fine dagli Stati membri.

Articolo 5

1. Il livello di temperatura e il tenore in ossigeno indicati all'articolo 4, paragrafo 1 sono valori minimi da rispettare in permanenza durante il funzionamento dell'impianto.

2. La concentrazione di monossido di carbonio (CO) fissata all'articolo 4, paragrafo 2, rappresenta:

a) negli impianti di capacità nominale pari o superiore a 6 t/h, il valore limite per la media oraria. Inoltre, almeno il 90 % di tutte le misurazioni effettuate in periodi di 24 ore deve essere inferiore a 150 mg/Nm³;

b) negli impianti di capacità nominale inferiore a 6 t/h, ma pari ad almeno 1 t/h, il valore limite per la media oraria;

c) negli impianti di capacità nominale inferiore a 1 t/h, il valore limite per la media giornaliera.

Le suddette medie devono essere calcolate prendendo in considerazione soltanto le ore di esercizio effettivo dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei forni.

3. Per quanto riguarda le polveri per le quali è richiesta, ai sensi dell'articolo 6, una vigilanza continua:

- a) nessuna media mobile su sette giorni dei valori di concentrazione misurati per queste sostanze deve superare il valore limite corrispondente;
- b) nessuna media giornaliera dei valori di concentrazione misurati per queste sostanze deve superare di oltre il 30 % il valore limite corrispondente.

Per il calcolo dei valori medi di cui sopra si prendono in considerazione solo i periodi di esercizio effettivo dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei forni.

4. Per quanto riguarda le polveri totali laddove siano richieste misurazioni periodiche ai sensi dell'articolo 6, i valori di concentrazione misurati in conformità delle modalità stabilite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5, non devono superare il valore limite.

Articolo 6

1. Al più tardi al 1° dicembre 1995, per gli impianti esistenti di cui all'articolo 2, lettera b) bisognerà procedere alle seguenti misurazioni:

a) concentrazioni di talune sostanze nei gas di combustione:

- i) sono misurate e registrate in continuo le concentrazioni di polveri totali, di CO e di ossigeno nel caso di impianti di capacità nominale pari o superiore a 1 t/h;
- ii) sono misurate periodicamente le concentrazioni delle polveri totali di CO e di ossigeno nel caso di impianti di capacità nominale inferiore a 1 t/h;

b) parametri d'esercizio:

- i) è misurata e registrata in continuo la temperatura dei gas nella zona in cui si realizzano le condizioni imposte dall'articolo 4, paragrafo 1;
- ii) deve formare oggetto di controlli adeguati almeno una volta dopo l'eventuale riadattamento dell'impianto ed in ogni caso prima del 1° dicembre 1995, nelle condizioni più sfavorevoli previste per il suo esercizio, il tempo di permanenza dei gas di combustione alla temperatura minima di 850 °C, fissato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1.

2. I risultati delle misurazioni di cui al paragrafo 1 sono riferiti alle seguenti condizioni:

— temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, 11 % d'ossigeno o 9 % di CO₂, gas secco.

Qualora sia applicato l'articolo 3, paragrafo 2, essi possono tuttavia essere riferiti alle seguenti condizioni:

— temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, 17 % d'ossigeno, gas secco.

3. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati in modo adeguato ai fini del controllo da parte delle autorità competenti dell'osservanza delle condizioni imposte, secondo le modalità stabilite dalle suddette autorità.

4. Le procedure, i metodi e l'attrezzatura per i prelievi e le misurazioni utilizzati per soddisfare agli obblighi stabiliti dal paragrafo 1, nonché la collocazione dei punti di prelievo o di misurazione devono essere approvati preliminarmente dalle autorità competenti.

5. Per quanto riguarda le misurazioni periodiche le autorità competenti stabiliscono dei programmi di misurazione adeguati, in modo da garantire risultati rappresentativi del livello normale di emissione delle sostanze considerate.

I risultati ottenuti devono consentire di verificare l'osservanza dei valori limite applicabili.

Articolo 7

1. Qualora dalle misurazioni eseguite risultino che i valori limite stabiliti dalla presente direttiva sono superati, si provvede ad informarne al più presto l'autorità competente. L'autorità competente provvede affinché l'impianto interessato non continui a funzionare mentre non è conforme alle norme di emissione e prende le disposizioni necessarie perché sia modificato o non sia mantenuto in funzione.

2. Le autorità competenti stabiliscono i periodi massimi ammessi di arresto, non evitabile sul piano tecnico, dei dispositivi di depurazione, durante i quali le concentrazioni negli scarichi atmosferici delle sostanze che i dispositivi devono ridurre superano i valori limite previsti. In caso di avaria l'operatore riduce o sospende il funzionamento appena possibile e finché non possa essere ripristinato il normale funzionamento. In nessun caso l'impianto può continuare a funzionare per più di 16 ore consecutive; inoltre, la durata cumulativa nel corso di un anno di funzionamento in tali condizioni deve essere inferiore a 200 ore.

Il tenore di polveri degli scarichi nei periodi di cui al primo comma non deve superare in nessun caso 600 mg/Nm³ e tutte le altre condizioni, in particolare quelle relative alla combustione, devono essere rispettate.

Articolo 8

Nel rispetto delle disposizioni vigenti in fatto di segreto commerciale, sono messe a disposizione del pubblico, secondo procedure appropriate e nelle forme stabilite dalle autorità competenti, le informazioni relative agli obblighi imposti agli impianti esistenti a norma della presente direttiva ed ai risultati dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6.

Articolo 9

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino l'osservanza delle condizioni imposte agli impianti esistenti a norma della presente direttiva.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1°

dicembre 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ARANZADI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1989

che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° giugno 1989 e rettifica la decisione della Commissione che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° maggio 1989 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo

(89/430/CEE, Euratom, CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3982/88⁽²⁾, e in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,

considerando che con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 702/89 del Consiglio⁽³⁾ sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1989 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttivi⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare a decorrere dal 1° giugno 1989 taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5% rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati;

considerando che è opportuno rettificare la decisione 89/316/CEE, Euratom, CECA della Commissione⁽⁵⁾ che

adeguava i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° maggio 1989,

DECIDE:

Articolo 1

Con effetto dal 1° giugno 1989 i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

Articolo 2

Con effetto dal 1° maggio 1989 i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in Mauritania e in Senegal, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in appresso:

- Mauritania: 118,91;
- Senegal: 114,99.

Articolo 3

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di effetto della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1989.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 354 del 22. 12. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 21. 3. 1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 110 del 21. 4. 1989, pag. 50.

GU n. L 110 del 21. 4. 1989, pag. 52.

GU n. L 126 del 9. 5. 1989, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 131 del 13. 5. 1989, pag. 69.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori
Brasile	103,25
Cina	71,34
Indonesia	74,29
Isole Salomone	80,70
Iugoslavia	31,76
Repubblica Dominicana	46,12
Somalia	41,08
Sudan	123,92
Siria	192,85
Tonga	120,61
Turchia	53,83
Uganda	88,91
Zaire	83,25